

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

Doc. II
n. 15

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

**d’iniziativa dei senatori VEGAS, AZZOLLINI, FERRARA,
BONFRISCO, TADDEI e STRACQUADANIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2007

—————

Istituzione della Commissione per l’analisi dei rendiconti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'esame critico degli andamenti di finanza pubblica si pone come condizione essenziale ai fini dell'assunzione di decisioni legislative da parte del Parlamento ispirate ad indirizzi di programmazione economica supportati da un'adeguata base informativa. Pertanto, si rende sempre più necessario il supporto di una adeguata attività informativa e di analisi preliminari, a supporto della elaborazione degli indirizzi della politica legislativa. In tal senso, affinché il Parlamento sia posto, autonomamente rispetto alle sedi tecniche facenti capo all'esecutivo, nelle effettive condizioni di poter decidere e deliberare, consapevolmente, sulla politica di bilancio adottata dal Governo, fornendo anche all'opposizione una sede qualificata per l'esame approfondito e la verifica dei risultati raggiunti dall'azione della politica economica, si rende ormai non più rinviabile la creazione di una sede tecnicamente qualificata che, attraverso l'esame dei rendiconti, possa valutare il grado di adempimento degli obiettivi dell'intervento pubblico.

Come infatti dimostra la vicenda relativa al cosiddetto «tesoretto» anche il Governo in carica è incorso in alcuni indiscutibili e rilevanti errori di previsione, come dimostrato dalla inattendibilità, dimostratasi *ex post* e nei fatti, della cosiddetta «*due diligence*».

Appare pertanto necessario non solo redigere i bilanci di previsione secondo veridicità ma anche accrescere la capacità del Parlamento di verificare i risultati della gestione del bilancio dello Stato, in particolare in termini di come sono andati realmente i conti pubblici, di ciò che effettivamente si è fatto e di quanti e quali servizi sono stati resi al cittadino.

In altri termini, ciò significa il passaggio dalla cultura del preventivo (visione burocratica, legalistica, amministrativa) alla cultura del rendiconto (visione gestionale, economica, efficientistica). Per fare questo, però, il rendiconto deve diventare uno strumento serio di controllo dell'operato dell'esecutivo e non potrà più essere quel semplice adempimento formale che ha contraddistinto l'esame parlamentare fino ad oggi.

In questo quadro è indispensabile, da un canto, migliorare la struttura contenutistica del bilancio e quindi del rendiconto, ma soprattutto, dall'altro canto, mutare radicalmente l'approccio parlamentare nel suo esame che dovrà diventare sostanziale ed approfondito per consentire di conoscere come effettivamente l'Amministrazione spende, dove si può risparmiare e dove è necessario incrementare le risorse, quali settori necessitano di essere sviluppati e quali circoscritti o soppressi.

Proprio per questo occorre rendere l'esame del rendiconto una procedura topica nella vita parlamentare, in modo da far crescere la consapevolezza anche nell'opinione pubblica.

A questo scopo si è immaginato di prevedere una procedura parlamentare tipica per l'esame del rendiconto, sottolineandone l'importanza, con la costituzione di una apposita Commissione permanente.

Pertanto, l'istituzione della Commissione permanente per l'analisi dei rendiconti è volta a creare una struttura competente all'analisi delle risultanze gestionali del bilancio dello Stato e di tutti i bilanci e rendiconti resi dagli enti non territoriali del settore pubblico, anche attraverso l'esame dei referti annualmente redatti, per ciascun ente, dalla Corte dei conti, in base ai bilanci da questa

verificati e degli esami istruttori effettuati su singoli profili critici della gestione degli enti ai sensi della legge 14 aprile 1957, n. 259. Per ciascun ente soggetto ad esame, la Commissione può pertanto disporre l'audizione degli organi di amministrazione degli enti soggetti a istruttoria, nonché del magistrato delegato al Controllo per conto della Sezione enti pubblici della Corte dei conti. La Commissione effettua, in particolare, l'approfondimento del referto annuale sul Rendiconto generale dello Stato, deliberato dalla Corte dei conti con riferimento all'esercizio finanziario precedente.

In particolare, la Commissione formula valutazioni in ordine alla efficienza, economicità ed efficacia degli interventi di politica economica e dei programmi di spesa attivati dal Governo, mediante il loro con-

fronto con gli obiettivi contenuti nei vari documenti programmatici. Per tale analisi, la Commissione si avvale anche della costruzione di appositi indicatori e parametri di sintesi appositamente elaborati; a tal fine, ricorrendo anche ad organismi pubblici specializzati.

Alla Commissione sono inoltre attribuiti più generali compiti di monitoraggio e la vigilanza sugli andamenti di finanza pubblica e l'esame dei documenti di finanza pubblica, nonché la verifica della coerenza dei dati acquisiti periodicamente dal Governo con gli andamenti delle politiche di bilancio programmate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle politiche di bilancio rispetto ai singoli comparti di spesa, con riferimento sia per il settore statale che agli enti del settore pubblico.

PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 1.

1. L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22. - (*Commissioni permanenti - Competenze*). - Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2^a - Giustizia;

3^a - Affari esteri, emigrazione;

4^a - Difesa;

5^a - Programmazione economica, bilancio;

6^a - Finanze e tesoro;

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni;

9^a - Agricoltura e produzione agro alimentare;

10^a - Industria, commercio, turismo;

11^a - Lavoro, previdenza sociale;

12^a - Igiene e sanità;

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali;

14^a - Politiche dell'Unione europea;

15^a - Analisi dei rendiconti».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 134 sono inseriti i seguenti:

«Articolo 134-bis. - (*Competenze della 15^a Commissione*). - Il monitoraggio e la vigi-

lanza sugli andamenti di finanza pubblica e l'esame dei documenti di finanza pubblica, nonché la verifica della coerenza dei dati acquisiti periodicamente dal Governo con gli andamenti delle politiche di bilancio programmate e la valutazione dei risultati dell'azione amministrativa e delle politiche di bilancio rispetto ai singoli comparti di spesa, sono effettuate dalla 15^a Commissione, preposta alla analisi dei rendiconti nonché alla verifica dei risultati delle politiche di bilancio, sia per il settore statale che per gli enti del settore pubblico.

Il Presidente della 15^a Commissione è eletto tra gli appartenenti ai gruppi di opposizione componenti della Commissione.

Articolo 134-ter. - (*Compiti della 15^a Commissione*). - La 15^a Commissione è competente, ferme restando le competenze delle altre commissioni permanenti, per l'esame del disegno di legge di rendiconto dello Stato e del referto annuale sul rendiconto generale dello Stato, deliberato dalla Corte dei conti con riferimento all'esercizio finanziario precedente, provvedendo, con l'ausilio di ogni altro elemento conoscitivo e documentale ritenuto necessario, all'elaborazione di una relazione conclusiva contenente una sintesi delle valutazioni riferite dall'organo di controllo e tratte dalla medesima Commissione anche sulla base di altre fonti istruttorie e documentali. In particolare, la 15^a Commissione formula valutazioni in ordine alla efficienza, economicità ed efficacia degli interventi di politica economica e dei programmi di spesa attivati dal Governo, mediante il loro confronto con gli obiettivi contenuti nei vari documenti programmatici. Tale analisi si avvale anche della costruzione di appositi indicatori e parametri di sintesi elaborati, a tal fine ricorrendo anche ad organismi specializzati. La relazione conclusiva si articola secondo i vari settori e comparti della finanza pubblica, fornendo indicazioni circa gli andamenti registrati nelle dinamiche della spesa e delle entrate per ogni settore. A

tal fine, la relazione è integrata, per ogni comparto, da un quadro di sintesi degli obiettivi raggiunti dai programmi di spesa per ogni comparto, anche in termini di servizi finali resi ai cittadini.

Per l'esercizio delle proprie competenze, la 15^a Commissione può effettuare, senza limitazioni, l'audizione degli organi di amministrazione degli enti soggetti a istruttoria, di funzionari delle Amministrazioni sottoposte al controllo nonché del magistrato delegato al controllo per conto della Sezione enti pubblici della Corte dei conti e può chiedere di acquisire tutta la documentazione utile al fine di effettuare il proprio esame».

Art. 3.

1. All'articolo 125, primo comma, le parole: «il rendiconto generale dello Stato, le relazioni della Corte dei conti sugli enti sovvenzionati dallo Stato,» sono soppresse.

Art. 4.

1. Agli articoli 130 e 131 le parole: «5^a Commissione», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «15^a Commissione».

